

SPORTELLLO PER IL CITTADINO
DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA
REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

visto l'art. 30, L. 247/12 (Sportello per il Cittadino);

visto ed integralmente richiamato il Regolamento CNF n. 2 del 19.4.2013 (Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino);

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia datata 19.02.2024, istitutiva dello Sportello per il Cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Gorizia

ADOPTA

Il seguente regolamento dello sportello del cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Gorizia:

1) OGGETTO

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Gorizia lo Sportello per il cittadino.

Lo sportello ha, esclusivamente, il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza, di elaborazione di parere circa fattispecie concrete e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

Quanto **alla specificazione dell'oggetto dei servizi** di orientamento e informazione (prestazioni professionali degli avvocati ed accesso alla giustizia) si dovrà fare rigoroso ricorso a quanto disciplinato dagli art.li 2 e 3 Reg. CNF 19/04/2013.

L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.

2) ACCESSO AL SERVIZIO

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Lo sportello sarà aperto, almeno un giorno alla settimana, negli orari che saranno indicati e pubblicati mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia.

Il servizio sarà sospeso dal 1° agosto al 1° settembre di ogni anno.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà compilare un modulo che conterrà l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e presentare apposita domanda di accesso nella quale, oltre alle generalità dell'utente, dovrà essere indicato genericamente l'ambito relativo alla informazione richiesta. In caso di mancata sottoscrizione del modulo, la relativa richiesta non potrà essere esaminata.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

6. Il Consiglio dell'Ordine inserirà in apposito registro, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, di cui al successivo art. 4, lett. b) del presente regolamento, i nominativi degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltreché, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste. A tal fine l'avvocato che ha fornito il servizio, al termine della prestazione, dovrà consegnare agli Uffici della Segreteria apposita scheda da cui risultino le generalità dell'utente a cui è stato fornito il servizio, il proprio nominativo, nonché la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività prestata.

3) ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLLO

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Gorizia organizza lo sportello dando priorità alla disponibilità manifestata a prestare il relativo servizio dai consiglieri dell'Ordine e dai componenti delle relative commissioni, nelle materie di loro specifica competenza.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, solo in caso di necessità, ricorre ad un elenco - aggiornato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno - degli avvocati disponibili a rendere il servizio di sportello.

Il servizio di sportello è reso dal professionista gratuitamente senza alcun onere, né a carico dell'utente né a carico dell'Ordine.

Possono essere iscritti nell'elenco, gli avvocati del Foro di Gorizia che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

La domanda per l'inserimento nell'elenco, nella quale l'avvocato dovrà specificare la materia sulla quale è disponibile a prestare la attività di sportello, dovrà pervenire alla segreteria dell'ordine entro il 31 gennaio di ogni anno. Nello stesso termine si dovrà far pervenire domanda di cancellazione.

Per l'anno 2024 il termine è fissato al 10/03/2024

Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti in elenco e verrà comunicato agli iscritti all'elenco ogni semestre.

4) DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
- c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Il Consiglio dell'Ordine tiene un registro, anche digitale, ove annota, le generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa, così come previsto al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

5) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dall'elenco:

- a)* la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b)* il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c)* il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3
- d)* la violazione dei divieti di cui all'art. 4.

6) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, www.ordineavvocatigorizia.it

Gorizia, 7 marzo 2024.